RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 8

Riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, all'articolo 2, commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonche' i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per il regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Versione in vigore dal 8 febbraio 2004, non più in vigore dal 29 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche
Estremi	Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-287-1999/art-8-riordino-della-scuola-superiore-dell-economia-e-delle-finanze/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it